

DELIBERAZIONE 23 NOVEMBRE 2017
775/2017/R/GAS

APPROVAZIONE, IN VIA DEFINITIVA, DEI RICAVI D'IMPRESA PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO, RELATIVI ALL'ANNO 2017, PER LA SOCIETÀ EDISON STOCCAGGIO S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 23 novembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 maggio 2014, 231/2014/R/COM e il relativo Allegato A (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS) ed il relativo Allegato A (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2015, 51/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2016, 46/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 66/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 66/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 265/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 265/2016/R/GAS);
- la deliberazione 21 luglio 2016, 418/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 418/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 441/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 441/2016/R/GAS);
- la comunicazione degli Uffici dell'Autorità al Ministero dello Sviluppo Economico del 2 novembre 2017 (prot. Autorità P/35766);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2017 (prot. Autorità A/37617 del 17 novembre 2017).

CONSIDERATO CHE:

- con la RTSG sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2015-31 dicembre 2018;

- ai sensi del comma 14.2 della RTSG, le imprese di stoccaggio presentano, entro il 31 maggio di ciascun anno, le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento in via provvisoria per l'anno successivo t , avvalendosi anche di dati di bilancio pre-consuntivi relativi all'anno $t-1$; e che, ai sensi del comma 15.1 della RTSG, le imprese di stoccaggio sono tenute ad inviare, entro il 31 maggio di ciascun anno t , le proposte tariffarie relative ai ricavi di riferimento in via definitiva per il medesimo anno t , avvalendosi di dati di bilancio a consuntivo relativi all'anno $t-1$;
- con deliberazione 66/2016/R/GAS, l'Autorità ha determinato d'ufficio, in via definitiva, i ricavi per il servizio di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.a. relativi all'anno 2015, prevedendo un riconoscimento parziale delle immobilizzazioni relative al sito di San Potito e Cotignola, coerentemente con le disposizioni di cui al comma 3.3 della RTSG; e che, in particolare, tale riconoscimento parziale avvenga attraverso l'applicazione di un coefficiente di riproporzionamento, determinato come rapporto tra:
 - a) l'efficienza attesa, determinata come rapporto tra il costo atteso di investimento e la capacità complessiva di spazio di *working gas*, come deducibile dalla concessione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico;
 - b) il rapporto tra il costo effettivo di investimento e la capacità complessiva di spazio di *working gas* effettiva, determinata sulla base della capacità offerta al mercato e dei quantitativi di pseudo *working gas*;
- la deliberazione 66/2016/R/GAS prevede inoltre la possibilità di aggiornare annualmente il coefficiente di riproporzionamento di cui al precedente alinea per tenere conto dell'evoluzione dei costi di investimento e della capacità complessiva di spazio di *working gas* effettiva;
- con deliberazione 265/2016/R/GAS, l'Autorità ha determinato d'ufficio i ricavi provvisori della società Edison Stoccaggio S.p.a. relativi all'anno 2016, prevedendo di riconoscere alla società, nonostante il mancato rispetto del criterio di cui al comma 5.8 della RTSG, una quota di costo operativo emergente richiesto dalla società, al fine di garantire la copertura dei costi per un livello corrispondente a quelli sostenuti da un'impresa mediamente efficiente, quindi sulla base di costi operativi medi di settore e delle prestazioni di spazio che saranno fornite, a regime, dal sito di San Potito e Cotignola, secondo le stime disponibili; e che, con deliberazione, l'Autorità ha approvato, in via definitiva, la proposta tariffaria dei ricavi di riferimento per l'anno 2016 presentata dalla società Edison Stoccaggio S.p.a.;
- con deliberazione 441/2016/R/GAS, l'Autorità ha determinato d'ufficio, in via provvisoria, i ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.a. relativi all'anno 2017, sulla base della proposta tariffaria inviata dalla società ma considerando, ai fini della determinazione del costo operativo riconosciuto per l'anno 2017, in coerenza con il comma 5.9, lettera b), della RTSG, i costi effettivamente sostenuti nell'anno 2015 per il sito di San Potito e Cotignola.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Edison Stoccaggio S.p.a., con comunicazione del 26 maggio 2017 (prot. Autorità A/18933 del 29 maggio 2017), ha trasmesso la proposta tariffaria relativa ai ricavi definitivi per l'anno 2017 di cui al comma 15.1 della RTSG; e che, nell'ambito di tale proposta, la società ha richiesto l'applicazione di un coefficiente di riproporzionamento di cui alla deliberazione 66/2016/R/gas pari a 71,5%, più elevato rispetto a quello considerato per la determinazione dei ricavi provvisori per il medesimo anno 2017, al fine di tener conto della maggiore capacità di spazio di *working gas* effettivamente resa disponibile per il conferimento nell'anno termico 2017-2018 (pari a 330 MSmc), rispetto a quella prevista in conferimento per il medesimo anno (pari a 270 MSmc);
- dalla proposta tariffaria presentata dalla società Edison Stoccaggio S.p.a. con comunicazione del 26 maggio 2017 sono emerse alcune esigenze di approfondimento in relazione all'estrazione e alla cessione di gas endogeno presente nel giacimento di San Potito;
- con comunicazione del 25 luglio 2017 (prot. Autorità P/25036), gli Uffici hanno richiesto alla società di presentare una nuova proposta tariffaria, dando separata evidenza di eventuali dismissioni o cessioni di cespiti, ivi incluse quelle derivanti dalla cessione di una quota parte del gas endogeno presente nel campo di San Potito, ed esplicitando i criteri di valorizzazione di detto gas;
- con comunicazione del 4 settembre 2017 (prot. Autorità A/29057 del 8 settembre 2017), la società Edison Stoccaggio S.p.a. ha presentato una nuova proposta tariffaria, evidenziando al contempo che:
 - a) nel periodo oggetto della proposta tariffaria, la società non ha effettuato alcuna cessione o dismissione di cespiti, neanche in relazione al gas endogeno presente nel campo di San Potito;
 - b) ciononostante, gli incrementi patrimoniali relativi alla concessione di San Potito e Cotignola hanno registrato una riduzione in quanto nel corso del 2016 la società, dopo aver riscontrato la possibilità di conseguire un "*miglioramento prestazionale del servizio erogabile [dal giacimento di Cotignola]...con contestuale riduzione del cushion gas necessario*", ha provveduto a trasferire circa 30 MSmc di *cushion gas* esogeno dal giacimento di Cotignola alla concessione di Collalto, al fine di procedere, in parallelo alla regimazione della concessione di San Potito e Cotignola, all'ottimizzazione delle prestazioni dell'intero *hub* di stoccaggio della società;
 - c) i volumi di *cushion gas* trasferiti da Cotignola a Collalto sono stati valorizzati secondo l'ordine cronologico di acquisizione del gas, mentre con riferimento al gas endogeno presente nel campo di San Potito non è stata effettuata alcuna valorizzazione;
- con comunicazione del 12 ottobre 2017 (prot. Autorità P/33266), gli Uffici hanno richiesto alla società ulteriori approfondimenti in relazione alle attività inerenti alla concessione di San Potito e Cotignola, con particolare riferimento alla rimozione di parte dei volumi di gas endogeno presenti nel giacimento di San Potito, alle ragioni

della mancata valorizzazione di tali quantitativi di gas e alle ragioni che hanno indotto la società ad immobilizzare ulteriore *cushion gas* nel giacimento di Collalto; e, al fine di procedere a detti approfondimenti, gli Uffici hanno richiesto alla società un incontro tecnico, avvenuto in data 20 ottobre 2017;

- la società Edison Stoccaggio S.p.a., con comunicazione 18 ottobre 2017 (prot. Autorità A/34318 del 19 ottobre 2017), con la quale è stata trasmessa una relazione scritta sui volumi di *cushion gas* endogeno del giacimento di San Potito e di *cushion gas esogeno* del giacimento di Cotignola, e nel corso dell'incontro tecnico del 20 ottobre 2017, ha rappresentato, tra l'altro, quanto segue:
 - a) il progressivo progredire delle prestazioni dei giacimenti di San Potito e Cotignola consente alla società di assumere sempre maggiori impegni di tipo operativo e commerciale con gli utenti del proprio *hub* stoccaggio;
 - b) i quantitativi di gas endogeno presenti nel giacimento di San Potito erano sconosciuti sia al momento dell'acquisizione del giacimento da Eni S.p.a. (nell'ambito della relativa transazione, infatti, non è stata valorizzata alcuna componente riferibile al gas endogeno del sito) sia al momento del rilascio della concessione; e che, durante lo sviluppo della concessione di stoccaggio e la realizzazione delle relative infrastrutture, la società è riuscita a stimare il gas endogeno complessivo del giacimento ed individuare la parte di tale gas ancora estraibile;
 - c) in coordinamento con il Ministero dello Sviluppo Economico, la società ha pianificato, per il 2017, la rimozione di un volume di circa 90 MSmc di gas endogeno dal campo di San Potito, trasformando in talo modo la relativa capacità di spazio in *working gas* disponibile ai fini commerciali;
 - d) con il progredire dell'esercizio commerciale del giacimento e con la realizzazione degli ulteriori pozzi previsti, potrebbero essere individuati ulteriori quantitativi di gas endogeno estraibile;
 - e) con riferimento al giacimento di Cotignola, per effetto del miglioramento delle prestazioni, la società ha ritenuto possibile rimuovere, nel corso del 2016, una parte del gas esogeno immobilizzato (pari a circa 30 MSmc di gas), aumentando in talo modo lo spazio di *working gas* commerciale; la società segnala inoltre che ulteriori quantitativi di gas esogeno potrebbero essere smobilizzati in futuro;
 - f) infine, la società ha segnalato che, anziché procedere alla vendita dei quantitativi di gas smobilizzati da Cotignola, ha ritenuto più opportuno incrementare il gas immobilizzato nella concessione di Collalto, al fine di consentire a tale sito di stoccaggio di raggiungere la pressione massima di giacimento autorizzata migliorando, a parità di spazio, la punta di erogazione disponibile dalla concessione; inoltre, tale ulteriore *cushion gas* nella concessione di Collalto consentirà benefici in termini economici per gli utenti del giacimento in quanto ridurrebbe i costi di compressione;
- con comunicazione 24 ottobre 2017 (prot. Autorità A/34894 del 25 ottobre 2017), la società Edison Stoccaggio S.p.a., facendo seguito all'incontro tecnico del 20 ottobre 2017, ha segnalato che:

- a) l'incremento del *cushion gas* di Collalto avvenuto nel corso dell'anno 2016, pari a 30 MSmc, ha migliorato le portate di erogazione del giacimento registrate, con particolare riferimento alla punta massima erogata "*per almeno complessivi 15 giorni*" nel corso dell'anno termico 2016-2017, passata da 4,6 MSmc nell'anno termico 2015-2016 a 5,1 MSmc;
- b) gli ulteriori volumi di *cushion gas* previsti in trasferimento dal giacimento di Cotignola a Collalto, fino a 40 MSmc, consentiranno un ulteriore incremento delle portate di erogazione, fino ad arrivare ad una punta massima erogata per almeno 15 giorni pari almeno a 5,6 MSmc nell'anno termico 2017-2018;
- con comunicazione 7 novembre 2017 (prot. Autorità P/36391 del 7 novembre 2017), gli Uffici hanno trasmesso alla società Edison Stoccaggio S.p.a. le risultanze istruttorie finali evidenziando l'intenzione di proporre all'Autorità di condizionare l'approvazione della proposta tariffaria relativa ai ricavi definitivi 2017 all'effettiva realizzazione del miglioramento nelle prestazioni di punta nel giacimento di Collalto nell'anno termico 2017-2018, sulla base di quanto prospettato dalla società; e che, qualora le prestazioni non dovessero essere raggiunte, i quantitativi di *cushion gas* smobilizzati da Cotignola e immobilizzati a Collalto, in sede di determinazione dei ricavi definitivi per l'anno 2018, verranno considerati dismessi ai fini tariffari, anche con riferimento ai ricavi definitivi per l'anno 2017;
- con comunicazione 7 novembre 2017 (prot. Autorità A/36486 del 8 novembre 2017), la società Edison Stoccaggio S.p.a. ha confermato il proprio impegno a raggiungere, nel corso dell'anno termico 2017-2018 "*un valore della punta massima erogata pari ad almeno 5,6 Mmc/g per 15 giorni*".

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, in via definitiva, la proposta tariffaria dei ricavi di riferimento per l'anno 2017, presentate dalla società Edison Stoccaggio S.p.a.;
- prevedere che l'effettivo miglioramento delle prestazioni di punta del giacimento di Collalto conseguente all'incremento di *cushion gas* immobilizzato sia oggetto di specifico monitoraggio; e che, qualora la prestazione di Collalto non raggiunga un valore di punta massima erogata pari ad almeno 5,6 MSmc/g per 15 giorni nel corso della campagna di erogazione invernale, come prospettato dalla società, l'Autorità si riserva di rettificare i ricavi di riferimento della società, anche con riferimento ai ricavi definitivi relativi all'anno 2017, considerando dismessi i quantitativi di *cushion gas* smobilizzati da Cotignola e immobilizzati a Collalto

DELIBERA

1. di approvare, in via definitiva, i ricavi di riferimento d'impresa per il servizio di stoccaggio, di cui all'articolo 15 della RTSG, presentati dalla società Edison Stoccaggio S.p.a., per l'anno 2017;

2. di prevedere che la società Edison Stoccaggio S.p.a. trasmetta, a decorrere dall'anno 2018, contestualmente alla proposta tariffaria dei ricavi definitivi di cui all'articolo 15 della RTSG, le portate di erogazione registrate nel corso dell'ultimo anno termico, confrontandole con quelle degli anni termici precedenti ed evidenziando in particolare il valore della punta massima erogata per almeno 15 giorni;
3. di prevedere che, in esito all'attività di monitoraggio di cui al precedente punto 2., qualora non si registri un valore della punta massima erogata per almeno 15 giorni nel corso dell'anno termico pari ad almeno 5,6 MSmc/g, l'Autorità si riservi di rettificare i ricavi di riferimento della società Edison Stoccaggio S.p.a., anche con riferimento ai ricavi definitivi relativi all'anno 2017, considerando dismessi i quantitativi di *cushion gas* smobilizzati da Cotignola e immobilizzati a Collalto;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni